ACI Informatica
Innovativi per tradizione

ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI SANITARI IN FAVORE DEI DIPENDENTI, DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DI EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A., SVOLTA TRAMITE PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

AVVISO N.4
CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

CIG: **B4145102D2**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Vista la decisione di contrarre del 12.10.2024 assunta al **prot. n. 1678/2024** con la quale è stata autorizzata l'indizione procedura aperta indetta mediante ASP di Consip S.p.A. in nome e per conto di Equitalia Giustizia S.p.A. per la stipula di un contratto quadro pluriennale avente ad oggetto l'erogazione di servizi assicurativi sanitari in favore dei dipendenti, dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei familiari fiscalmente a carico di Equitalia Giustizia S.p.A, tramite il portale acquistinretepa.it

RISCONTRA

gli operatori economici che hanno avanzato le proprie istanze di chiarimento nell'ambito della procedura **ASP n. 4785748** entro i termini temporali ivi previsti e

PUBBLICA

in favore della tutela degli interessi dei terzi – anche non direttamente richiedenti – i seguenti chiarimenti generali.

Richiesta n.13:

1) Nell'allegato "progetto art. 41_prot.1672" sezione "contratto quadro normativo", a pagina 17, Art. 18.1 si legge testualmente: "Lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a generalità, codice fiscale, posizione debitoria, conto corrente dedicato dell'Appaltatore. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, l'Appaltatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, come meglio dettagliato nell'articolo seguente "Designazione del Responsabile del trattamento". La nomina del Fornitore a "Responsabile del trattamento" si pone in contrasto con l'orientamento espresso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale ha avuto modo di chiarire che "il rapporto tra ente aggiudicante e impresa aggiudicatrice non possa configurarsi nei termini di titolare e responsabile del trattamento" e che quindi "la compagnia assicurativa non può che rivestire il ruolo di autonomo titolare del trattamento" (Parere https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9169688). Si chiede, pertanto, conferma che il Fornitore aggiudicatario assumerà il ruolo di autonomo titolare del trattamento in conformità all'indirizzo espresso dall'Autorità garante.

2) Premesso che:

- nel Disciplinare di gara all'articolo 4, pagina 13 è previsto che: "le Compagnie di Assicurazione sono ammesse a partecipare alla gara unicamente in forma associata con una Cassa assistenziale, la quale dovrà assumere il ruolo di mandataria";

- nell'allegato "progetto art. 41_prot.1672" sezione Capitolato Tecnico di Appalto a pagina 24, articolo 21 si legge: "possono essere contraenti del contratto d'appalto derivante dall'aggiudicazione della procedura: una Cassa di Assistenza iscritta all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31.3. 2008 e del 27.10.2009, ove questa risulti aggiudicataria della procedura in qualità di mandataria in RTI con una compagnia assicuratrice; oppure, una Cassa di Assistenza, con le medesime caratteristiche sopra indicate, messa a disposizione dalla Compagnia assicuratrice risultata aggiudicataria della gara, alla quale la suddetta Compagnia abbia partecipato anche in forma di impresa singola, ma indicando nell'offerta la Cassa che intende mettere a disposizione di EQG".

Si chiede di indicare se le Compagnie di Assicurazione possano partecipare unicamente in forma associata con una Cassa di assistenza o se invece possano partecipare anche in forma di impresa singola indicando la Cassa in fase di offerta e se, conseguentemente, in caso di partecipazione singola della Compagnia quale sia il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto ai fini della presentazione dell'offerta, posto che all'art. 6.2 pagina 16 del Disciplinare si prevede che "I

concorrenti devono aver conseguito, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, una raccolta complessiva di contributi per servizi di assistenza non inferiore al 150% dell'importo di € 1'686'000,00, posto a base di gara".

3) Si chiede cortesemente la pubblicazione del documento "Dichiarazione sostitutiva di partecipazione" di cui a pagina 29, articolo 15 del Disciplinare di Gara, in quanto non risulta tra la documentazione allegata alla procedura di gara.

Chiarimento n.13:
Con riferimento al primo quesito si conferma che, anche in ragione delle previsioni di cui al citato Parere dell'Autorità Garante, l'aggiudicatario assumerà, entro i limiti normativi vigenti e per lo stretto ambito oggettivo di pertinenza, il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati.

Con riguardo alla seconda domanda, in aderenza con le previsioni di cui al Disciplinare di gara nonché tenuto conto dell'intero assetto del Capitolato tecnico di appalto rappresentativo del quadro esigenziale specifico ricercato dalla Equitalia Giustizia SpA nonché richiamato il chiarimento n.3 già reso con avviso generale assunto al prot. n. 1944 del 28.11.2024, si segnala che il modello acquisitivo previsto presuppone una contraenza generale da affidare ad una Cassa di assistenza/Fondo sanitario etc. iscritti all'Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi. Contestualmente, però, è ricercata la presenza di una mandante rappresentata da un istituto assicurativo assoggettato alla supervisione e controllo dell'IVASS.
Si rinvia quindi al p.to 4 del Disciplinare di gara – pagina 13 – laddove si prescrive che:
"Si precisa che le Compagnie di Assicurazione sono ammesse a partecipare alla gara unicamente in forma associata con una Cassa assistenziale, la quale dovrà assumere il ruolo di mandataria, ovvero in qualità di imprese subappaltatrici.
Nel caso di partecipazione di Compagnie di assicurazione, i raggruppamenti di operatori economici […] devono assumere la seguente forma: Cassa assistenziale nel ruolo di mandataria e la Compagnia assicurativa nel ruolo di mandante. "

Con riferimento al terzo quesito posto si segnala che il documento amministrativo "dichiarazione sostitutiva di partecipazione" è generato automaticamente dal Sistema (Piattaforma ASP) in fase di partecipazione alla gara e completamento on line della procedura. Non è, quindi, un *modulo/modello* editabile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Richiesta n.14:

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alle strutture sanitarie all'estero di cui al penultimo comma dell'Art. 5. Strutture Sanitarie del PRO01.0_RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO (pag. 18 di 28) ed al penultimo comma dell'Art. 6. Strutture sanitarie del PRO03.0_ CAPITOLATO TECNICO (pag. 16 di 42), si chiede conferma che sia conforme, ai fini della partecipazione alla gara e al rispetto degli obblighi contrattuali da questa derivanti, la possibilità di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste tramite strutture abilitate che, pur non facenti parte di un network convenzionato continuativo, siano individuate e convenzionate caso per caso, in base alle specifiche necessità.

Qualora tale modalità sia accettabile, si chiede di confermare che l'aggiudicatario non sia tenuto a stipulare contratti di convenzionamento preventivi con le strutture sanitarie presenti nei territori indicati, ma possa gestire la richiesta su base flessibile garantendo in ogni caso standard qualitativi e tempi di risposta adeguati.

Chiarimento n.14:

La previsione in discorso (strutture sanitarie all'estero) riportata sia in progetto tecnico del servizio nonché in sede dio Capitolato Tecnico di appalto, va inquadrata come volta a perimetrare un cd. requisito di esecuzione e non di partecipazione. Pertanto, l'operatore economico solo in caso di effettiva aggiudicazione del contratto sarà tenuto, per la successiva stipula, a dare evidenza formale e sostanziale dell'intervenuta individuazione e convenzionamento delle strutture sanitarie capaci di erogare le prestazioni richieste anche in territorio estero.

In tale ottica (requisito di *esecuzione* contrattuale e non di *partecipazione* alla procedura di gara), è egualmente ed alternativamente ammissibile e quindi confermata – anche considerata la verosimile residualità statistica dei casi de quo – la possibilità di garantire l'erogazione all'estero delle prestazioni sanitarie richieste anche tramite strutture a ciò abilitate sebbene non facenti parte di un network convenzionato e continuativo ma individuate caso per caso sulla base delle necessità insorgenti in fase di esecuzione contrattuale.

Richiesta n.15:

In riferimento all'Art. 16 "OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara, si legge: "Si precisa che la Scheda tecnica presente a Sistema e la dichiarazione "Offerta Tecnica" generata dal Sistema contengono una versione sintetica dei soli Sub-Criteri di valutazione di natura quantitativa/tabellare, la cui versione estesa è riportata al successivo paragrafo all'interno della "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica". Nella medesima tabella sono riportati anche i Sub-Criteri di valutazione di natura discrezionale (oggetto di relazione tecnica da parte dell'operatore economico) che non sono invece presenti a sistema in quanto oggetto di valutazione da parte della Commissione Aggiudicatrice":

1) Si chiede cortese conferma se debba essere obbligatoriamente prodotta una relazione tecnica, e nel caso di risposta affermativa si chiede di fornire indicazioni sui contenuti da inserire in tale relazione;

2) Conseguentemente, al fine di redigere l'eventuale relazione tecnica, si chiede di confermare che, a prescindere dal contenuto della stessa, poiché non sono noti i sub criteri discrezionali che verranno utilizzati dalla vostra spettabile Stazione Appaltante, il criterio discrezionale applicato non avrà alcun impatto ai fini della valutazione dell'offerta tecnica così come indicato nella risposta al Quesito 30 dell'avviso n. 3 1977 del 3.12 u.s.

Chiarimento n.15:

Come da chiarimento n.9 – quesito 30) reso in sede di pubblicazione di avviso di interesse generale assunto al prot. n. 1977 del 3.12.2024, si precisa che per l'attribuzione del punteggio premiale in favore di ciascun concorrente la Commissione giudicatrice **non** effettuerà alcuna valutazione di carattere discrezionale ma è tenuta ad applicare pedissequamente, previa verifica di veridicità e controllo dell'autodichiarazione resa dal concorrente, i punteggi TABELLARI e QUANTITATIVI compilati dai concorrenti stessi in fase di predisposizione della propria offerta tecnica.
I criteri ed i sub-criteri per l'attribuzione di tali punteggi sono tutti esplicitamente riportati al p.to 18.1 del disciplinare di gara e l'assegnazione dei punteggi di ciascun concorrente avviene, quindi, in forma non discrezionale.
Tanto, quindi, comporta che il concorrente **non è tenuto a presentare alcuna relazione tecnica**, **illustrativa, accompagnatoria delle migliorie proposte etc…**
Il riferimento alla valutazione *discrezionale* pure riportato in disciplinare all'art.16 è da intendersi, quindi, come mero derivato del testo del Bando tipo ANAC n.1 e trova

applicazione solo nel caso in cui vi fossero criteri discrezionali di valutazione: ma nella gara in parola (vedasi p.to 18 del medesimo Disciplinare) non esiste alcun criterio discrezionale.

_____

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giovanni Leone

Giovanni Leone

Firmato da GIOVANNI LEONE
Data: il 06/12/2024 alle 10:49:14 CET